



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

/ Commissari Straordinari

CS/UCI/sc

Roma, 14 marzo 2022

**Spett.le
Consiglio di disciplina
Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Taranto
V.le Virgilio, 152
74121 TARANTO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 58/2022_Incompatibilità_Pubblico impiego

Con il quesito del 24 febbraio l'Ordine chiede di sapere se vi sia incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'assunzione a tempo determinato, in seguito al superamento di pubblico concorso, di impiego in qualità di personale non dirigenziale presso pubblica amministrazione. Si precisa che il bando del concorso richiedeva espressamente 'l'eliminazione' delle cause di incompatibilità quali il contemporaneo esercizio di una professione.

In tema di incompatibilità l'ordinamento professionale vieta l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione¹. E' questo il caso dei dipendenti pubblici in regime di tempo pieno (cd. *full time*) per i quali l'art. 53, co. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 (provvedimento che reca la disciplina del pubblico impiego), richiamando quanto disposto dall'art. 60 segg. del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, dispone espressamente il divieto di esercitare attività professionale; tale divieto peraltro riguarda anche i rapporti a tempo determinato.

Posto dunque che l'assunzione di un rapporto di lavoro subordinato *full time* sia pure a tempo determinato presso una pubblica amministrazione comporta l'incompatibilità con il contestuale svolgimento della professione si evidenzia che, in tale circostanza, non è possibile mantenere l'iscrizione nell'Albo per il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge². Coloro che, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n. 139/2005, versano

¹ Vd. art. 4, co. 3, del D.Lgs. n. 139/2005 (di seguito OP).

² Vd. combinato disposto degli art. 4 e 34, co. 8, OP.

in una situazione di incompatibilità, pertanto, devono essere cancellati dalle sezioni ordinarie dell'Albo e possono richiedere esclusivamente di essere iscritti nell'elenco speciale dei non esercenti³.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani



³ Vd. Art. 34, co. 8, OP:

"Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6. ".